PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 42-ter

Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11

L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Versione in vigore dal 1 marzo 2009, non più in vigore dal 19 gennaio 2013 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
Capo	XIV — Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-e-2008/art-42-ter-interpretazione-autentica-dell-articolo-16-bis-della-legge-4-febbraio/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it